

NOTA

Oggetto: Decreto Legislativo 24 marzo 2011 n. 49

Attuazione della direttiva 2009/14/CE, che modifica la direttiva 94/19/CE, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso.

(11G0090) (*GU n. 93 del 22-4-2011*)

Entrata in vigore del provvedimento: 07/05/2011

Venerdì 22 aprile 2011 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 il **decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/14/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso.**

Il decreto legislativo, il quale si compone di un solo articolo, apporta alcune modifiche all'articolo 96-*bis* del Testo unico decreto delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, il quale regola le modalità di intervento dei sistemi di garanzia dei depositi bancari nel caso di liquidazione coatta amministrativa di una banca.

In particolare, la lettera *a*) sostituisce il comma 5 del predetto articolo 96-*bis*, stabilendo che il limite del rimborso che i sistemi di garanzia possono effettuare per ciascun depositante è fissato in 100.000 euro, misura che la Banca d'Italia può aggiornare al fine di adeguarla alle eventuali variazioni in materia apportate dalla Commissione europea, in ragione del tasso di inflazione.

Rispetto alla precedente versione del comma 5, la previsione, che corrisponde al disposto dell'articolo 1, numero 3, della direttiva 2009/14/CE, riduce da 103.291,38 a 100.000 euro l'ammontare massimo del rimborso.

La lettera *b*), che recepisce il dettato dell'articolo 1, numero 6, della direttiva 2009/14/CE, sostituisce invece il comma 7, prevedendo che il rimborso da parte del sistema di garanzia è effettuato entro **venti giorni** dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca adottato dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del TUB.

La norma prevede, inoltre, che il predetto termine di venti giorni possa essere prorogato dalla Banca d'Italia, in presenza di circostanze eccezionali, per un periodo complessivamente non superiore a 10 giorni lavorativi.

Rispetto al testo precedente del comma 7, la previsione comprime nettamente i termini di effettuazione del rimborso - che sono ridotti da tre mesi a venti giorni e, per quanto riguarda l'eventuale proroga, da nove mesi a dieci giorni -, eliminando inoltre la possibilità, precedentemente contemplata, che il rimborso possa essere effettuato non in un'unica soluzione (sino a 20.000 euro entro tre mesi, prorogabili fino a nove mesi, e per la restante parte del rimborso secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla Banca d'Italia).

Roma, 26 aprile 2011

Funzione Affari Legali